

Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2023, n. 1-6516

Legge regionale 56/1977 e successive modificazioni. Comune di Bassignana (AL). Approvazione della variante strutturale n. 2 al P.R.G.C.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che il Comune di Bassignana (AL) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 100-07121 del 17/06/1991, e provvedeva a:

- predisporre il progetto preliminare della variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. con D.C. (Deliberazione Consiliare) n. 23 del 16/05/2003;
- adottare il progetto definitivo della variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. con D.C. n. 03 del 08/03/2005;
- integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 09 del 01/04/2006.

Premesso, inoltre, che:

- l'allora Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica con relazione datata 06/03/2007 si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/2013);
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con nota prot. n. 8810 del 16/03/2007, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di Bassignana (AL), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali;
- il Comune di Bassignana (AL) ha provveduto a controdedurre e adottare in forma definitiva la variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. con D.C. n. 09 del 30/03/2017;
- la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio con relazione datata 19/06/2018 si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/2013);
- l'Assessore Regionale all'Ambiente, con nota prot. n. 19911 del 02/07/2018, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di Bassignana (AL), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali;
- il Comune di Bassignana (AL) ha provveduto a controdedurre e adottare in forma definitiva la variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. con D.C. n. 14 del 16/05/2019, integrata con D.C. n. 14 del 05/05/2022.

Dato atto che, con parere prot. n. 11670 del 27/01/2023 (allegato al presente atto), il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. di Bassignana (AL), subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nel documento denominato "allegato A" e datato 27/01/2023 (allegato al presente atto), finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Richiamato che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e n. 21-892 del 12/01/2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute nei documenti denominati:

- D.D. n. A16-542 dell'11/10/2022 relativa al parere dell'Organo Tecnico Regionale per la

- V.A.S. (allegata al presente atto);
- Dichiarazione di Sintesi per la V.A.S. firmata il 31/01/2023 (allegata al presente atto);
 - Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 14 del 05/05/2022.

Richiamato, inoltre, che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- delle Certificazioni datate: 24/05/2005 – 08/11/2005 – 29/05/2006 – 09/01/2018 - 04/12/2019, firmate dal Responsabile del Procedimento del Comune di Bassignana (AL), circa l'*iter* di adozione della variante strutturale n. 2 al P.R.G.C., a norma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989;
- dei pareri: dell'A.R.P.A. prot. n. 23247 del 15/02/2007, del Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Alessandria prot. n. 52326 del 06/11/2006, del Settore Regionale Pianificazione e Difesa del suolo prot. n. 7277 del 18/12/2006, del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti prot. n. 5653 del 26/02/2018 e prot. n. 73836 del 15/06/2022, del Parco Fluviale del Po prot. n. 1314 del 25/05/2018;
- del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 161 del 27/12/2022 (allegato al presente atto);
- della documentazione relativa alla variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. che si compone degli atti e degli elaborati specificati al punto 2 del deliberato.

Dato atto che l'istanza per l'avvio del procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche di cui sopra è stata inviata alla Regione entro la data dell'entrata in vigore della L.R. n. 26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell'*iter* di approvazione può ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall'art. 15 della L.R. 56/1977 (nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

1) di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/1977 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/2013) e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.:

- la variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. di Bassignana (AL), subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni riportate nell'allegato A alla relazione (allegata al presente atto) prot. n. 11670 del 27/01/2023 del Settore Urbanistica Piemonte Orientale della Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio;
- la D.D. n. A16-542 dell'11/10/2022 relativa al parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. (allegata al presente atto);
- la Dichiarazione di Sintesi per la V.A.S. firmata il 31/01/2023 (allegata al presente atto);
- il Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 14 del 05/05/2022.

2) di prendere atto che la documentazione relativa alla variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. di Bassignana (AL) si compone di:

- File: **C.C. n. 02 DEL 24 FEBBRAIO 2022.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
95afd379000114bfa784e0d33568e4966e1740192d2f84e1c2d278340de8d3e4
- File: **C.C. n. 04 DEL 10 MARZO 2021.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
8775490b96377a6e4b007e71820cebaa740acc062c6dccb64fa47577f06b5805
- File: **CERTIFICAZIONE_ITER_FORMAZIONE_VARIANTE.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
79091d38a3e8e5ca82d07d5622a86d6e6267ebe700500792afe8f030a9e8202f
- File: **DELIBERA CC 14 DEL 5 MAGGIO 2022.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
e13108f08a5edc0c6873eb50ce8797517e720c6cc14aadb585a7d4eff8c6eba7
- File: **DELIBERA CC 20 DEL 30 GIUGNO 2021.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
44003640709000444a833d157ea75f02192cd11dc634847950d3c55eeb4cf523
- File: **Elaborato del conteggio della capacità insediativa integrativo.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
974856f0a2e16064be8fc84bdbc4ae19361bdd265da80e69ab63ffaa8afcbba9
- File: **Elenco aree vincolate a standards e reiterate dalla Variante Strutturale n2 al PRGC.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
5b3b844e4b092847600e7c3e840c243ffe8efe64a828dc06f24213c52498cfaa
- File: **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
1ccba0725f5d8a1248281b455fad9de6edbc90dfd4d4b9d7fa086ca8a8f4eb0
- File: **Piano di monitoraggio - elaborato per il procedimento di VAS.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
51f9f24811d6fc24d0951ce6aa56b8e33d43aae8f04496fcb2342c8f1e13fc46
- File: **Rapporto ambientale contenente la verifica di coerenza con i piani sovraordinati - elaborato per il procedimento di VAS.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
7b8499f4b9d8d182f08c49862374086a7c2aa5adc91a36b606fa6348af2bf514
- File: **Relazione di analisi di compatibilità ambientale.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
cc5dc04148cb0077011e4f1eeea753a89a2fe85dce454e46d8533ed08bb204ce

- File: **Relazione geologica.pdf.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 8e14f45075d4dc9ea8dffeafab4c5d1bce511f358ab345d771b296b31562c8eb
- File: **RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA INTEGRATIVA.p7m.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 cc57a41445b02d1667e40bfe091a5ef1279ca59a1048943f87bfe8ff3ca7f128
- File: **RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRATIVA.pdf.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 ceb7c345927a73012086fd01b1127a0dc1f5d0a38df1d870232a95e70cb7172a
- File: **Relazione tecnica.pdf.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 07856680fc0f585f21b9fab16aa27241cae06fd1abfc9bf35027e1e8e342a11e
- File: **Scheda Quantitativa dei Dati Urbani.pdf.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 22d53ffe63a6cdc59b10d398b7d4d5503c44edeb9119875247d14988f7849408
- File: **Schede monografiche prescrizioni geologiche.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 a916cdd76266c96dd49c5c9058a1e59e219dffee901ddac671825eae74b476d6
- File: **Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - elaborato per il procedimento di VAS.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 5900129c0778911b64247f3a2f20379d34d270233a61fb6779d7f97b4cdc46c2
- File: **TAV 1 Carta geologica, geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale.p7m.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 5cb23e18fb76137a15c25458c0d814ad2fa2eb41d58ee0f353bd2b1f3373cade
- File: **TAV 1 Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande - Territorio.p7m.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 591242487feb6318941da2d7d007f41099abca64f7ff57ee6e74df535ff3dd2e
- File: **TAV 2 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni.p7m.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 9b0ee6fe22ece6f17c2e2d4bf3b01ae06039e7312268cd30980c4a77bb5b9eeb
- File: **TAV 2 Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande - Capoluogo.p7m.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 e2c94493b66826a3169fc9f9e6753fa5638b03c034a4ce86ccc2c53bb687d0ad
- • File: **TAV 3 Carta geoidrologica, del reticolato idrografico e delle opere di difesa idrauliche censite.p7m.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 5bd17e8cdd979acb0ccc87480b845d3aa3a8cd3492d505159be31f195ef6e946
- File: **TAV 3 Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande - Frazioni.p7m.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 db62b8e437b53831ac0c3c8c51a910d36d0c490587e0e2927344e0d58dc344d7
- File: **TAV 4 Carta dell'acclività.p7m.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 b9cefdc1711813a9ba75f5cd6a0a34522fe4da315722ed087de38e6e5eec4b01
- File: **TAV 4 Sviluppo delle aree edificate ed aree libere di tipo A - Capoluogo.p7m.p7m.p7m**
 Impronta Hash SHA256:
 5d056721d8aca0c28a083378491c3d076f0f670df3ce7fa34513ff4f253d4e59

- File: **TAV 5 Carta di sintesi.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

05a070dfdb0a5576ba318f3be7066f5ad7fd93154dd62cf70f5175a93d090dd4

- File: **TAV 5 Planimetria generale.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

980c62af05ac842688a5ec567d77efb38fed7f6ecc2df8f4783ffe6a9c359275

- File: **Tavola 6 Zonizzazione Acustica del territorio.pdf.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

4a4cfa75bb412aba64eddb710c5dccf6c53b7d40127ebade6564f5a158004602

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito regionale "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Urbanistica Piemonte Orientale

urbanistica.est@regione.piemonte.it
PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
caterina.silva@regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione Settore Urbanistica Piemonte Orientale : 116010 - F n. B70253

Allegati: n. 3

OGGETTO: Comune di **BASSIGNANA**
Provincia di Alessandria

VARIANTE P.R.G.C. / Controdeduzioni
denominata: “*Variante strutturale n. 2*”.
Legge Regionale 5.12.77, n. 56 e smi, art. 17.
Adottata con DCC n. 14 del 16.05.2019 e
integrata con Deliberazione C.C. n. 14 del 5 maggio 2022

Controdeduzioni alla Pratica n. B70253

RELAZIONE D’ESAME

L’Amministrazione Comunale di Bassignana adottava, con Deliberazione Consiliare 3 in data 8.3.2005, integrata con Deliberazione C.C. n. 9 in data 1.4.2006, la Variante al Piano Regolatore Generale Comunale denominata “*Variante strutturale n. 2*”, restituita dalla Regione ai sensi dell’ex 15° comma dell’art. 15 della l.r. 56/77 e smi, per le modifiche e le integrazioni puntualmente elencate nella Relazione di Esame in data 16 marzo 2007.

In seguito l’Amministrazione Comunale con Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2017 ha controdedotto alle richieste formulate dalla Regione, la Variante è stata restituita dalla Regione ai sensi dell’ex 13°/15° comma dell’art. 15 della l.r. 56/77 e smi, per le modifiche e le integrazioni puntualmente elencate nella Relazione di Esame in data 19 giugno 2018.

Successivamente l’Amministrazione Comunale con DCC n. 14 del 16.05.2019, integrata con DCC n. 14 in data 5 maggio 2022, ha controdedotto ai sensi dell’ex 15° comma dell’art. 15 della l.r. 56/77 e smi, (per la seconda volta) alle richieste formulate, ha proceduto al conseguente aggiornamento degli elaborati, ha avviato l’iter di VAS ed ha modificato la classificazione geologica di alcune aree.

Il Settore Urbanistica Piemonte Orientale, incaricato dell’esame della pratica, ha provveduto ad analizzare gli elaborati che compongono le controdeduzioni in oggetto indicato ed ha operato le necessarie verifiche.

A seguito dell’istruttoria effettuata è stata predisposta la seguente Relazione di Esame - che comprende rilievi nonché proposte di modificazioni e/o integrazioni – al fine di conseguire l’approvazione da parte della Giunta Regionale.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 89 "Disposizioni transitorie" della l.r. 3/2013, comma 3, "i procedimenti di formazione e approvazione delle Varianti ai PRG, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 56/77, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli artt. 15, 17, 31 bis, 31 ter, 40, 77 e 85 della l.r. 56/77, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge". La procedura in esame soddisfa inoltre le successive specifiche introdotte con all'art. 31 della l.r. 22 dicembre 2015 n. 26.

Si rammenta che gli elementi oggetto di Variante e i diversi contenuti previsionali della stessa sono stati già ampiamente descritti nelle due sopra citate Relazione d'esame in data 16 marzo 2007 e in data 19 giugno 2018 che si richiamano integralmente.

Pareri richiesti

- Al **Settore Tecnico Regionale-Alessandria e Asti**, con nota prot. n. 73836/1600A del 15.6.2022. Parere pervenuto in data 16 agosto 2022 (ns prot. n. 101631/16.8.2022).

1. SINTESI DEI CONTENUTI

- Il Comune di **Bassignana**, ai sensi dei disposti dell'ex 15° comma dell'art. 15 della l.r. 56/77 e smi, ha provveduto a rielaborare parte degli atti costitutivi della Variante in esame che ha adottato, in via definitiva, mediante Deliberazione C.C. n. 14 del 5 maggio 2022, in accoglimento pressoché esauriente delle osservazioni espresse dall'ex Settore Urbanistico Territoriale della Provincia di Alessandria nella Relazione d'esame in data 19 giugno 2018.

Tuttavia, per le motivazioni espresse dal Settore Valutazioni Ambientali e procedure integrate, il Settore scrivente ritiene di dover intervenire con modifiche "ex officio" al Piano di Monitoraggio al testo normativo della Variante in esame.

- **Si ricorda ed evidenzia che a seguito dell'incontro richiesto dall'ex dirigente del Settore scrivente in data 07.02.2020 nella sede di Torino, erano emerse le seguenti risultanze.**

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 06438/2019, pubblicata il 26/09/2019 secondo la quale anche le Varianti al PRGC avviate in passato ai sensi della LR 56/77 e non ancora approvate non sono escluse dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in quanto gli impatti sul territorio ed sull'ambiente devono essere valutati al momento dell'approvazione finale della Variante, in questa ultima fase è risultato necessario avviare l'iter di VAS per la Variante strutturale n. 2 al PRGC in oggetto.

- Pertanto, dalla lettura della Determinazione Dirigenziale n. A16542/2022 in data 11 ottobre 2022 del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate allegata alla presente e costituendone parte integrante (nostro protocollo 00123606 del 12 ottobre 2022), come sopra detto, si ritiene di dover intervenire sull'elaborato Piano di Monitoraggio e sul testo della Norme Tecniche di Attuazione della Variante in esame con modifiche da apportare "ex officio". A questo proposito si vedano le Modifiche evidenziate "in grassetto" nella sopracitata Relazione dell'OTR (Tali richieste di modifica/ integrazione verranno riportate nell'Allegato "A" facente parte del presente Parere).

- Relativamente alle richieste che furono espresse dal **Settore Tecnico Regionale-Alessandria e Asti** in data 23 febbraio 2018 (nostro protocollo 5653 del 26 febbraio 2018) nel Parere Unico di Direzione allegato alla sopra citata Relazione d'esame, si prende atto del pronunciamento del Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti, allegato alla presente, costituendone parte integrante, al quale si rimanda per una dettagliata trattazione. Tale Parere esprime le seguenti

conclusioni: “...per quanto attiene prettamente gli aspetti tecnici di competenza, l’istruttoria condotta ha permesso di verificare una sostanziale coerenza degli elaborati prodotti con gli standard regionali attualmente vigenti. Pertanto si esprime parere positivo in merito all’approvazione della Variante per quanto attiene l’adeguamento del quadro del dissesto al PAI ed alla Direttiva Alluvioni (PGRA)”.

2. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, questo Settore è del parere che la Variante al P.R.G.C. denominata “*Variante strutturale n. 2*” adottata dal Comune di **Bassignana (AL)** con Deliberazione CC n. 3 in data 8.3.2005, integrata con Deliberazione CC n. 9 in data 1.4.2006, successivamente modificata, a seguito delle osservazioni espresse nella precedente Relazione d’esame, mediante Deliberazione CC n. 9 del 30.03.2017, ulteriormente modificata, a seguito delle osservazioni espresse nella precedente Relazione d’esame mediante Deliberazione CC n. 14 del 16.05.2019, riadozione definitiva con Deliberazione C.C. n. 14 del 05.05.2022, **a seguito dell’avvio del procedimento di VAS e delle modifiche di classificazione geologica**, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell’ex art. 15, comma 11° della L.R. 56/77 (versione antecedente alla LR3/2013) **a condizione che** vengano apportate “*ex officio*”, al testo delle Norme Tecniche d’Attuazione e al testo del Piano di Monitoraggio, le integrazioni illustrate nella sopra citata Relazione istruttoria dell’Organo Tecnico Regionale per la VAS “Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di valutazione” allegata alla presente e costituendone parte integrante al punto precedente e puntualmente elencate nell’ “Allegato A” facente parte del presente Parere.

Con la presente si dà atto che gli elaborati geologici facenti parte della Variante al PRGC, adottati con la deliberazione di cui all’oggetto, sulla base delle valutazioni tecniche acquisite, costituiscono adeguamento, modifica ed integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 in applicazione dell’art. 18, comma 4° delle N.T.A. del P.A.I. stesso. Il Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 161 del 27.12.2022 ha approvato il quadro del dissesto della variante al PRGC del Comune di Bassignana.

Si ricorda la necessità di verificare la compatibilità del Piano comunale di Protezione civile vigente con quanto introdotto dalla Variante controdedotta, circa i vincoli e le problematiche connesse al nuovo quadro della pericolosità e del dissesto di carattere geologico, provvedendo successivamente a darne adeguata divulgazione

Il Funzionario istruttore
arch. Elena Santi

Il Dirigente del Settore
arch. Caterina Silva

*Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art. 21
del d.lgs. 82/2005.*

Allegati:

- Determinazione Dirigenziale n. 542/A1605B in data 11 ottobre 2022 del Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, pervenuta in data 12 ottobre 2022 (ns prot. n. 00123606 del 12.10.2022).
- Parere del Settore Tecnico Regionale-Alessandria e Asti, pervenuto in data 16 agosto 2022 (ns prot. n. 101631/16.8.2022).
- Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 161 del 27.12.2022, pervenuto in data 16 gennaio 2023 (ns prot. n. A1600A-00005431 del 16.1.2023).

- Elenco degli atti amministrativi e degli elaborati tecnici.

ELENCO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEGLI ELABORATI TECNICI

- File: **C.C. n. 02 DEL 24 FEBBRAIO 2022.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
95afd379000114bfa784e0d33568e4966e1740192d2f84e1c2d278340de8d3e4
- File: **C.C. n. 04 DEL 10 MARZO 2021.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
8775490b96377a6e4b007e71820cebaa740acc062c6dccb64fa47577f06b5805
- File: **CERTIFICAZIONE_ITER_FORMAZIONE_VARIANTE.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
79091d38a3e8e5ca82d07d5622a86d6e6267ebe700500792afe8f030a9e8202f
- File: **DELIBERA CC 14 DEL 5 MAGGIO 2022.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
e13108f08a5edc0c6873eb50ce8797517e720c6cc14aadb585a7d4eff8c6eba7
- File: **DELIBERA CC 20 DEL 30 GIUGNO 2021.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
44003640709000444a833d157ea75f02192cd11dc634847950d3c55eeb4cf523
- File: **Elaborato del conteggio della capacità insediativa integrativo.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
974856f0a2e16064be8fc84bdbc4ae19361bdd265da80e69ab63ffaa8afcbb9
- File: **Elenco aree vincolate a standards e reiterate dalla Variante Strutturale n2 al PRGC.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256:
5b3b844e4b092847600e7c3e840c243ffe8efe64a828dc06f24213c52498cfaa
- File: **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256: 1ccba0725f5d8a1248281b455fad9de6edbc90dfd4b9d7fa086ca8a8f4eb0
- File: **Piano di monitoraggio - elaborato per il procedimento di VAS.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256: 51f9f24811d6fc24d0951ce6aa56b8e33d43aae8f04496fcb2342c8f1e13fc46
- File: **Rapporto ambientale contenente la verifica di coerenza con i piani sovraordinati - elaborato per il procedimento di VAS.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256: 7b8499f4b9d8d182f08c49862374086a7c2aa5adc91a36b606fa6348af2bf514
- File: **Relazione di analisi di compatibilità ambientale.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256: cc5dc04148cb0077011e4f1eeea753a89a2fe85dce454e46d8533ed08bb204ce
- File: **Relazione geologica.pdf.p7m.p7m**
Impronta Hash SHA256: 8e14f45075d4dc9ea8dffefab4c5d1bce511f358ab345d771b296b31562c8eb
- File: **RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA INTEGRATIVA.p7m.p7m.p7m** Impronta Hash SHA256: cc57a41445b02d1667e40bfe091a5ef1279ca59a1048943f87bfe8ff3ca7f128
- File: **RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRATIVA.pdf.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256: ceb7c345927a73012086fd01b1127a0dc1f5d0a38df1d870232a95e70cb7172a

- File: **Relazione tecnica.pdf.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256: 07856680fc0f585f21b9fab16aa27241cae06fd1abfc9bf35027e1e8e342a11e

- File: **Scheda Quantitativa dei Dati Urbani.pdf.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256: 22d53ffe63a6cdc59b10d398b7d4d5503c44edeb9119875247d14988f7849408

- File: **Schede monografiche prescrizioni geologiche.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256: a916cdd76266c96dd49c5c9058a1e59e219dffee901ddac671825eae74b476d6

- File: **Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - elaborato per il procedimento di VAS.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256: 5900129c0778911b64247f3a2f20379d34d270233a61fb6779d7f97b4cdc46c2

- File: **TAV 1 Carta geologica, geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

5cb23e18fb76137a15c25458c0d814ad2fa2eb41d58ee0f353bd2b1f3373cade

- File: **TAV 1 Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande -Territorio.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

591242487feb6318941da2d7d007f41099abca64f7ff57ee6e74df535ff3dd2e

- File: **TAV 2 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

9b0ee6fe22ece6f17c2e2d4bf3b01ae06039e7312268cd30980c4a77bb5b9eeb

- File: **TAV 2 Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande - Capoluogo.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256: e2c94493b66826a3169fc9f9e6753fa5638b03c034a4ce86ccc2c53bb687d0ad

- File: **TAV 3 Carta geoidrologica, del reticolato idrografico e delle opere di difesa idrauliche censite.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

5bd17e8cdd979acb0ccc87480b845d3aa3a8cd3492d505159be31f195ef6e946

- File: **TAV 3 Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande - Frazioni.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

db62b8e437b53831ac0c3c8c51a910d36d0c490587e0e2927344e0d58dc344d7

- File: **TAV 4 Carta dell'acclività.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

b9cefdc1711813a9ba75f5cd6a0a34522fe4da315722ed087de38e6e5eec4b01

- File: **TAV 4 Sviluppo delle aree edificate ed aree libere di tipo A - Capoluogo.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

5d056721d8aca0c28a083378491c3d076f0f670df3ce7fa34513ff4f253d4e59

- File: **TAV 5 Carta di sintesi.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

05a070dfdb0a5576ba318f3be7066f5ad7fd93154dd62cf70f5175a93d090dd4

- File: **TAV 5 Planimetria generale.p7m.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

980c62af05ac842688a5ec567d77efb38fed7f6ecc2df8f4783ffe6a9c359275

- File: **Tavola 6 Zonizzazione Acustica del territorio.pdf.p7m.p7m**

Impronta Hash SHA256:

4a4cfa75bb412aba64eddb710c5dccc6c53b7d40127ebade6564f5a158004602

Art. 10 - DISCIPLINA DELLE AREE DI PERTINENZA FLUVIALE

A pag. 30, dopo il periodo che stabilisce: *“Le opere di sistemazione spondale ed ogni misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, che non siano manutenzione ordinaria, devono essere oggetto di appositi progetti operativi, corredati di valutazioni preventive circa gli effetti idrodinamici attesi e l’impatto ecologico, ambientale e paesistico. Tali interventi devono essere realizzati ovunque possibile con metodi di biotecnica naturalistica, basati sull’opportuna profilatura delle sponde e sulla vegetazione riparia”*, dovrà essere inserita la seguente specificazione:

“Qualora nell’ambito degli strumenti esecutivi siano previste opere compensative che prevedano la realizzazione di fasce tampone vegetate riparie, è necessario fare riferimento alle indicazioni regionali al momento vigenti (riferimento attuale è la d.g.r. n. 34 - 8019 del 7 dicembre 2018 e relativa documentazione tecnica allegata)”.

Art. 10 - DISCIPLINA DELLE AREE DI PERTINENZA FLUVIALE,

A pag. 33 come conclusione del punto 1.1 – *“Realizzazione dell’area attrezzata di Bassignana, comprendente due punti”* , si richiede di inserire la seguente indicazione:

Per la realizzazione di percorsi ciclabili si dovrà fare riferimento, oltre alle norme di superamento delle barriere architettoniche, a quanto previsto dalle indicazioni regionali al momento vigenti (riferimento attuale è la d.g.r. n. 85-19500 del 26.05.1997).

Art. 11 - DISCIPLINA DELLE AREE INEDIFICABILI E DELLE AREE AD EDIFICABILITÀ LIMITATA CONTROLLATA

A pag. 35, in calce al comma 1. *“Aree per fasce e zone di rispetto”*, si richiede di inserire:

“Per la realizzazione di percorsi ciclabili si dovrà fare riferimento, oltre alle norme di superamento delle barriere architettoniche, a quanto previsto dalle indicazioni regionali al momento vigenti (riferimento attuale è la d.g.r. n. 85-19500 del 26.05.1997).”

B - Modifiche da introdurre nell’elaborato Piano di Monitoraggio – Elaborato per il procedimento di VAS.

A pag. 3, capitolo 1. PREMESSA, dopo la parola Direzione dovrà essere aggiunta la seguente specificazione: ***“Ambiente, Energia e Territorio”***.

Il Dirigente del Settore
arch. Caterina Silva
(Firmato digitalmente)

*Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art. 21
del d.lgs. 82/2005.*



ATTO DD 542/A1605B/2022

DEL 11/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate

OGGETTO: Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Variante strutturale n.2 al PRG del Comune di Bassignana (AL). Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Il Comune di Bassignana ha predisposto il progetto di Variante strutturale n. 2 al PRGC e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 14 del 05.05.2022; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ai fini dell'approvazione della Variante da parte della Giunta regionale.

La Variante al PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 e n. 25- 2977 del 29.02.2016).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto Amministrazione preposta, per la presente variante, all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato a seguito dell'adozione del progetto definitivo della Variante al PRGC con la consultazione dell'Autorità competente per la VAS.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della Variante, è stato attivato l'Organo tecnico regionale per la VAS, di concerto con il Settore regionale responsabile dell'istruttoria urbanistica per i piani comunali del territorio della Provincia di Alessandria.

La Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari.

Visti i contenuti della Variante strutturale n. 2 al PRGC in oggetto e le analisi e valutazioni ambientali a supporto della stessa, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Bassignana e considerati gli approfondimenti istruttori dell'Organo tecnico regionale, si esprime un parere favorevole in termini generali, ravvisando tuttavia la possibilità e la conseguente necessità di migliorare i profili di sostenibilità ambientale della Variante medesima, tenendo conto delle considerazioni valutative,

delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione della Variante in oggetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre modifiche e integrazioni della Variante medesima finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della stessa potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo n. 152 del 2006
- la legge regionale n. 40 del 1998
- la deliberazione di Giunta regionale n.12-8931 del 2008
- la deliberazione di Giunta regionale n. 25-2977 del 2016
- la legge regionale n. 23 del 2008
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione

DETERMINA

- di esprimere, relativamente alla Variante strutturale n. 2 al PRG del Comune di Bassignana (AL), in qualità di Autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e prescrizioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
- di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di migliorare i profili di sostenibilità ambientale dello strumento urbanistico, provveda alla revisione della Variante prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata;
- di trasmettere al Comune di Bassignana e al Settore Urbanistica Piemonte Orientale copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;
- di disporre che nei successivi atti di approvazione della Variante in oggetto sia data menzione degli esiti del procedimento di VAS;
- di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati e sia disposta la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.40 del D.Lgs. n.33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)
Firmato digitalmente da Salvatore Scifo

Interna: AOO A1600A, N. Prot. 00123606 del 12/10/2022



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Allegato

**Comune di BASSIGNANA (AL) – Variante strutturale n. 2 al PRG
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Fase di valutazione**

Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS

PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante strutturale n.2 al PRG del Comune di Bassignana.

La Variante in esame rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica, secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 e n. 25- 2977 del 29.02.2016).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata DGR e dall'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'Organo tecnico regionale (OTR), istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 40/1998, secondo quanto disposto dalla sopraccitata DGR.

Come descritto nel documento *Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale elaborato per il procedimento di VAS*, la variante in esame ha avuto un iter procedurale piuttosto articolato, le cui fasi essenziali inerenti alla procedura di VAS si richiamano nel seguito.

La variante ha avuto la sua prima adozione nel 2005 e relativamente agli aspetti di valutazione ambientale era stata soggetta al solo esperimento dell'art. 20 della L.R. 40/1998.

Successivamente all'adozione definitiva della variante (avvenuta il 16.05.2019 con D.C.C. n. 14), si è dovuto tenere conto di quanto previsto dalla Sentenza di Stato n. 064338/2019 (pubblicata il 26.09.2019), inerente le procedure di VAS. In particolare la sentenza, tenuto conto delle modifiche apportate ai procedimenti di VAS dal D.Lgs. 4/2008, ha interpretato come "...unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale la data di approvazione ..." del piano "... affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvengano nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive".

Nel ritenere pertanto non sufficienti le analisi ambientali che accompagnavano la variante (di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998) si è ritenuta necessaria la redazione e pubblicazione del Rapporto Ambientale (di seguito RA) e della documentazione ad esso connessa (Dichiarazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi e Piano di Monitoraggio).



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Nella stesura del RA si è tenuto conto del contributo di A.R.P.A. Piemonte, Parco Fluviale del Po vercellese-alessandrino, Provincia di Alessandria, consultati come Soggetti con competenze ambientali.

Nel seguito si richiamano i pareri rilasciati dai suddetti SCA:

- Parco fluviale del Povercellese-alessandrino: D.D. n.94/2004 del 18/04/2004 e Comunicazione U. 0001314 del 25.05.2018;
- ARPA Piemonte: Settore S.C. 16 Prevenzione del Rischio Geologico di Alessandria parere del 15.02.07 e pareri 06.11.06 e 26.02.2018 ex Settore Decentrato OO.PP. e Difesa di Assetto Idrogeologico di Alessandria;
- Provincia di Alessandria: Deliberazione G.P. n. 734 del 30.12.2003;
- Regione Piemonte: comunicazione prot. n.8810/19.09.PPU e comunicazione prot. 1/19911/A16.00.

Al riguardo è utile richiamare quanto contenuto nella *Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale elaborato per il procedimento di VAS* nella quale viene dichiarato che *“Le richieste sopra esposte sono state tutte recepite, da parte dell’Amministrazione Comunale, attraverso la variazione ed integrazione dell’impianto normativo e cartografico degli elaborati di variante. Sono state inoltre stralciate le aree di nuovo impianto e la strada di previsione che comportavano “problematiche ambientali””*.

Relativamente agli elaborati di variante e relativa documenta VAS l’Amministrazione comunale ha *“provveduto agli adempimenti di cui all’art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i. in ordine al deposito e pubblicazione e che nei termini previsti non sono pervenute al Protocollo del Comune osservazioni e proposte”*.

Il progetto di Variante è quindi stato adottato nella versione definitiva con DCC n. 14 del 05.05.2022 e successivamente il Comune ha provveduto all’invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 18.05.2022.

La relazione istruttoria è stata redatta sulla base dell’analisi della documentazione pervenuta e di ulteriori approfondimenti valutativi ritenuti necessari. L’OTR per la VAS ha svolto l’istruttoria tecnica di concerto con il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale.

ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

Corrispondenza con all. VI del d.lgs. 152/2006 e completezza della documentazione trasmessa

La documentazione pervenuta relativa all’adozione del progetto definitivo della Variante strutturale n. 2 comprende gli elaborati Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale ed il Piano di monitoraggio che rispondono agli elementi richiesti dal D.lgs. 152/2006.

Le analisi condotte hanno indagato con un buon livello di dettaglio la coerenza esterna rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e gli impatti sulle componenti paesaggistico ambientali dovuti alle azioni previste dalla Variante.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Valutazione delle alternative e degli effetti ambientali delle scelte di Piano

Le analisi condotte in fase di valutazione hanno approfondito tali aspetti e messo chiaramente in evidenza le peculiarità della Variante, in assenza della quale la pianificazione locale non perseguirebbe gli obiettivi di sostenibilità ambientale che tendono in primo luogo al contenimento del consumo di suolo e, attraverso l'adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico, alla sua conseguente difesa e valorizzazione.

Piano di monitoraggio

La Variante in esame prevede l'elaborato *Piano di monitoraggio – elaborato per il procedimento di VAS*, che è correttamente costituito da un fascicolo autonomo rispetto al RA ed è richiamato nelle Norme tecniche di attuazione come elaborato del PRGC.

Il Piano di monitoraggio fa riferimento agli indicatori suggeriti su scala regionale per la valutazione del consumo di suolo (CSU, CSI, CSP, CSR e IFI), definisce le tempistiche per la redazione di uno specifico report ed individua il Soggetto responsabile dell'attività di monitoraggio.

I sopraindicati indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione. La loro applicazione dovrà costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di strumenti urbanistici successivi.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla citata pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" – edizione 2015", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 34-1915.

Si ricorda che l'art. 18 del d.lgs. 152/2006 dispone che il monitoraggio sia effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente, le quali possono avvalersi dell'aiuto delle agenzie ambientali, e che devono essere individuate le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Con le modifiche apportate dalla legge 108/2021, il monitoraggio diventa un procedimento vero e proprio: l'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate, e l'autorità competente ha trenta giorni di tempo per esprimersi.

Al riguardo si richiede di specificare nell'elaborato *Piano di monitoraggio – elaborato per il procedimento di VAS*, al capitolo 1. **PREMESSA, la *Direzione Ambiente, Energia e Territorio* quale soggetto a cui inviare annualmente il report di monitoraggio predisposto dall'Amministrazione comunale.**

Procedure di Verifica di VAS degli strumenti urbanistici esecutivi

La normativa di Variante prevede tra le modalità di attuazione del Piano la possibilità di ricorrere allo strumento urbanistico esecutivo (SUE).



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Al riguardo pare utile ricordare che per le aree che prevedono modalità attuative attraverso strumenti esecutivi, per quanto attiene alle relative procedure di VAS, si dovrà applicare quanto previsto dal comma 7 dell'art. 40 della l.r. 56/77 e s.m.i..

In particolare si ricorda che al fine di poter escludere tali strumenti dall'espletamento di ulteriori procedimenti di VAS è necessario che lo strumento sovraordinato abbia definito *l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.*

PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE

I contenuti di Variante, che si riportano nel seguito, sono chiaramente declinati nell'ambito della documentazione presentata per la procedura di valutazione di VAS:

Previsioni di carattere urbanistico

- A.1 Stralcio di un'area di tipo B1 per 1.010 m²;
- A.2 Stralcio di aree di tipo B2 per 31676 m²;
- A.3 Stralcio di aree di tipo C per 24.380 m²;
- A.4 Inserimento area C nel capoluogo in Via Fiondi per 2.500 m² (area n. 4);
- A.5 Riconfermata area C nel capoluogo presso Via Banda Lenti per 5034 m² con una riduzione di 5980 m² rispetto alla precedente previsione totale di piano pari a 12094 m² (area n. 5);
- A.6 Riconfermata area C nel capoluogo in Via San Paolo per 3900 m² con una riduzione di 900 m² rispetto alla precedente previsione totale di piano pari a 4900 m² (area n. 6a);
- A.7 Riconfermata area C nel capoluogo in Via San Paolo per 4200 m² con una riduzione di 1000 m² rispetto alla precedente previsione totale di piano pari a 5200 m² (area n. 6b);
- A.8 Riconfermata area C nel capoluogo in Via Alessandria per circa 1000 m² (area n. 6c);
- A.9 Riconfermata area B2 nel capoluogo su Via Alessandria per 4350 m² con una riduzione di 800 m² rispetto alla precedente previsione totale di piano pari a 5150 m² (aree n. 1a e 1b);
- A.10 Riconfermata area B2 nel capoluogo su Via dei Cesari per 2640 m² (area n. 2);
- A.11 Riconfermata area B2 nella frazione Mugarone su Via per Valenza per 2040 m² con una riduzione di 2804 m² rispetto alla precedente previsione totale di piano pari a 4844 m² (area n. 3^a);
- A.12 Riconfermata area B2 nella frazione Mugarone su Via per Valenza per 920 m² (area n. 3b);
- A.13 Stralcio di aree produttive di tipo D per 62676 m².

Revisione delle NTA

- A.14 Inserimento di specifiche norme relative all'adeguamento al PAI: individuazione di specifiche classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica in funzione del rischio idrogeologico;



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

- A.15 Adeguamento del quadro normativo per il mantenimento delle tipologie edilizie caratteristiche del territorio, individuazione del centro storico delle aree A e delle aree esterne contigue;
- A.16 Inserimento di specifiche norme per la tutela delle aree naturali e protette (in particolare Riserva naturale del Boscone e Area confluente Po-Tanaro).

ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

Componente di suolo e sostenibilità ambientale

Come evidente dalle azioni riportate nel precedente cap. *Principali contenuti della variante*, descritte nel RA, la Variante in esame ha previsto “*lo stralcio di oltre 5 ettari di terreno a destinazione residenziale e oltre 6 ettari di terreno a destinazione industriale che sono ritornati in parte a verde privato e pubblico ed in parte a destinazione agricola con importante riduzione del consumo di suolo*”.

Di conseguenza si condividono le considerazioni che rilevano una migliore sostenibilità del PRGC nel suo complesso.

La *Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale elaborato per il procedimento di VAS* al cap. 2.8. *Mitigazioni e compensazioni ambientali* mette in evidenza che “*Poiché le azioni della Variante strutturale in esame non comportano particolari impatti ambientali, non si prevedono mitigazioni o compensazioni*”.

Al riguardo si rileva che il RA nelle analisi condotte nel cap. 7. *Verifica di sostenibilità della variante*, che hanno fatto sintesi delle ricadute della Variante sulle componenti ambientali con un buon livello di approfondimento, prevede specifici paragrafi dedicati alle misure di mitigazione, che rimandano all’art. 9 delle NtA.

Riferendosi all’iter complesso di approvazione della Variante in esame descritto in precedenza, è da rilevare che nell’arco temporale di riferimento la normativa ambientale ha posto sempre una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione, con un’attenzione particolare alle opere di mitigazione e compensazione.

Se pur vero che lo strumento di pianificazione in esame prevede una significativa riduzione degli impatti sulla componente suolo, si ritiene che la presente Variante è l’occasione per trattare aspetti generali, che possano guidare e indirizzare i futuri interventi in un’ottica di maggiore sostenibilità.

A tal fine nel seguito si forniscono specifiche indicazioni volte all’implementazione della normativa di Piano.

Norme tecniche di attuazione - Opere di mitigazione e compensazione ambientale

Il RA illustra le linee operative assunte dal Piano per raggiungere gli obiettivi di valorizzazione della rete fluviale principale (Fiumi Po e Tanaro, Rii Vallone Corbetta, delle Redini e Provera) definiti dalla pianificazione sovraordinata, attraverso la tutela dei corsi d’acqua principali e loro fasce di rispetto che sono state opportunamente cartografate.

Ritenendo che le fasce fluviali costituiscono una preziosa risorsa naturalistica si ritiene di inserire



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

nell'art. 10 *Disciplina delle aree di pertinenza fluviale* delle NtA, quale eventuale opera compensativa di carattere generale da prevedere nell'ambito dell'attuazione dei SUE, quanto di seguito riportato.

Dopo il periodo che stabilisce che

“Le opere di sistemazione spondale ed ogni misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, che non siano manutenzione ordinaria, devono essere oggetto di appositi progetti operativi, corredati di valutazioni preventive circa gli effetti idrodinamici attesi e l'impatto ecologico, ambientale e paesistico. Tali interventi devono essere realizzati ovunque possibile con metodi di biotecnica naturalistica, basati sull'opportuna profilatura delle sponde e sulla vegetazione riparia”,

si richiede di inserire

Qualora nell'ambito degli strumenti esecutivi siano previste opere compensative che prevedano la realizzazione di fasce tampone vegetate riparie, è necessario fare riferimento alle indicazioni regionali al momento vigenti (riferimento attuale è la d.g.r. n. 34 - 8019 del 7 dicembre 2018 e relativa documentazione tecnica allegata).

La documentazione tecnica allegata alla sopraccitata DGR (Manuali tecnici "Realizzazione e gestione delle fasce tampone riparie vegetate erbacee", "Realizzazione e gestione delle fasce tampone riparie vegetate arbustive- arboree" ed i "Criteri minimi per la realizzazione e la gestione delle fasce tampone riparie vegetate ai fini della mitigazione dall'uso dei prodotti fitosanitari"), liberamente consultabile e scaricabile al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/misure-mitigazione>, costituiscono una misura attuativa sia del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo 2015 - KTM02-P2-a009) sia del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (ai sensi delle misure 3 e 4 delle Linee Guida di cui al dm 10 marzo 2015).

Sono stati pensati per fornire indicazioni tecniche operative per la tutela delle aree di pertinenza fluviale (art. 115 d.l.gs. 152/2006 e art. 28 del Piano di tutela delle Acque) o per coloro che intendono aderire alle misure PSR: 4.4.1, 8.1.1, 10.1.4. per la realizzazione delle fasce tampone vegetate riparie, e per coloro che si trovano nella condizione di dover o voler adottare misure di mitigazione per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nel rispetto della normativa vigente.

Nell'ambito delle convenzioni degli strumenti esecutivi potranno essere definiti gli aspetti di dettaglio quali:

- i soggetti deputati alla realizzazione, alla manutenzione e gestione e al monitoraggio degli interventi riparatori previsti (operatore privato, amministrazione comunale o soggetti terzi);
- tempi di realizzazione;
- i criteri e le modalità operative per l'attuazione delle opere compensative che ne garantiscano la realizzazione in termini effettivi. Si chiarisce in tal senso che l'eventuale possibilità di ricorrere alla monetizzazione nell'ambito delle convenzioni, dovrà avvenire esclusivamente per assicurare l'effettiva realizzabilità delle specifiche compensazioni che la Variante necessita.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Relativamente alle attenzioni di carattere mitigativo si richiede di integrare le Norme tecniche di attuazione come di seguito indicato:

Nell'art. 9 - TIPI DI INTERVENTO comma D) Aree ed edifici di tipo D: aree a destinazione produttiva di tipo artigianale ed industriale – deposito, dopo il periodo "In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora.",

dovrà essere inserita la seguente indicazione:

Si richiede che per la messa a dimora di specie vegetali, si faccia ricorso esclusivamente a specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. Dovrà essere inoltre specificato che, al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi sia rispettato quanto previsto dalle indicazioni regionali al momento vigenti (riferimenti attuali sono le d.g.r. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 e n. 24-9076 del 27 maggio 2019).

Nell'ambito dello stesso articolo dopo il periodo "Gli insediamenti dovranno essere dotati di aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti, da destinare a parcheggi, in misura del 50% della superficie lorda del pavimento degli edifici.",

dovrà essere inserito:

Per le aree a parcheggio si richiede ove possibile l'utilizzo di soluzioni tecniche per la pavimentazione e la sistemazione che non riducano la permeabilità del suolo. Le pavimentazioni filtranti dovranno essere utilizzate unicamente nelle aree non adibite a parcheggi per mezzi pesanti o a piazzali dedicati alle attività lavorative e alle operazioni di carico e scarico, prevedendo sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti.

Qualora la definizione progettuale degli interventi prevedano la realizzazione di edifici con facciate dotate di ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, dovranno essere individuate misure finalizzate a ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna. Per mitigare tale aspetto si dovrà prevedere l'utilizzo di materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni.

Considerando che l'area n° 1 (come indicato nell'art. 9 delle NtA), sarà soggetta alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, si richiama la necessità di porre attenzione alla componente Paesaggio approfondendo gli aspetti legati alla progettazione degli involucri degli edifici con la finalità di perseguire un elevato livello di qualità architettonica attraverso:

- la definizione del trattamento cromatico sulla base di un'analisi delle colorazioni, supportata da campionature in sito, valutando eventuali abbinamenti cromatici finalizzati a contenere la percezione visiva dell'artificialità del nuovo volume;
- la differenziazione della tipologia di finitura esterna delle facciate, ad esempio utilizzando sovrastrutture metalliche volte a spezzare la continuità e la rigida geometricità dei fronti (pannelli metallici stirati, graticci metallici, ...), riducendo in tal modo la percezione visiva dell'eccessiva linearità dei prospetti.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è l'inquinamento luminoso e il conseguente disturbo da esso esercitato sulla popolazione e sulla fauna locale.

Si valuti pertanto l'inserimento di specifiche indicazioni volte:

- al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano in termini di illuminamento, distribuzione e uniformità delle luminanze e fedele restituzione cromatica degli oggetti illuminati mediante il ricorso a corpi illuminanti che limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste, nonché verso le abitazioni, privilegiando le graduazioni di temperatura calde;
- alla massimizzazione del risparmio energetico, ad esempio mediante l'utilizzo di tecnologie, adeguatamente progettate per consentire una migliore regolazione dei flussi luminosi e un maggiore sfruttamento dell'intensità luminosa.

Visti i richiami nel testo normativo alla realizzazione di percorsi ciclabili, si richiede di inserire la normativa di riferimento regionale, negli articoli sotto richiamati.

Art. 10 - DISCIPLINA DELLE AREE DI PERTINENZA FLUVIALE, a seguito del punto 1.1.- *realizzazione dell'area attrezzata di Bassignana, comprendente:*, si richiede di inserire:

Per la realizzazione di percorsi ciclabili si dovrà fare riferimento, oltre alle norme di superamento delle barriere architettoniche, a quanto previsto dalle indicazioni regionali al momento vigenti (riferimento attuale è la d.g.r. n. 85-19500 del 26.05.1997).

Art. 11 - DISCIPLINA DELLE AREE INEDIFICABILI E DELLE AREE AD EDIFICABILITÀ LIMITATA CONTROLLATA, in calce al comma 1. *Aree per fasce e zone di rispetto*, si richiede di inserire:

Per la realizzazione di percorsi ciclabili si dovrà fare riferimento, oltre alle norme di superamento delle barriere architettoniche, a quanto previsto dalle indicazioni regionali al momento vigenti (riferimento attuale è la d.g.r. n. 85-19500 del 26.05.1997).

Componente Acqua

In riferimento a quanto indicato nel RA al paragrafo 4.6. *Piano di Tutela delle Acque PTA*, a titolo collaborativo si segnala che con DCR n. 179-18293 del 2 novembre 2021 è stato approvato il nuovo Piano di Tutela delle Acque.

Componente rumore

Relativamente agli aspetti acustici si prende atto di quanto contenuto nel cap. 6.8. Rumore del RA e della Tav. 6 Zonizzazione acustica del territorio verifica conformità acustica.

Nel richiamare quanto riportato nel RA che mettere in rilievo che *"nell'ambito della pianificazione territoriale dovrà essere valutata la compatibilità acustica delle aree oggetto di variante"* e dell'art. 16 - *Disposizioni in materia di inquinamento acustico* delle NtA, si ricorda che tale revisione sarà da elaborare ai sensi della legge n. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della l.r. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale di cui alla d.g.r. n. 85-3802 del 06.08.2001.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

CONCLUSIONI

Visti i contenuti della Variante, le analisi e le valutazioni ambientali a supporto della stessa, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Bassignana, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della Variante strutturale n. 2 al PRG potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba seguire le indicazioni esposte ai precedenti paragrafi.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, c. 2, del d.lgs. n. 152/2006 che dispone che "l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e [...], alle opportune revisioni del piano o programma".

Interna: AOO A1600A, N. Prot. 00123606 del 12/10/2022

Data

Protocollo *

Classificazione: 11.60.10/STRGEN21/A18000/1150/2018C/3/5

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

A Regione Piemonte
Settore Urbanistica Piemonte Orientale – A1607C

p.c. Regione Piemonte
Settore Geologico – A1819B
Settore Difesa del Suolo – A1505B

Riferimento Vs prot. n. 73836/A1600A del 15/06/2022; prot. ricezione n. 25215/A1814B del 15/06/2022.

**OGGETTO: L.R. n. 56/77 e smi - Comune di BASSIGNANA (AL)
Variante Strutturale n. 2 al PRGC – Riadottata con D.C.C. n. 14 del 05/05/2022
Vs. pratica n. B70259
Controdeduzioni
Parere Unico di Direzione**

In riferimento all'oggetto, si riportano nel seguito le risultanze dell'istruttoria condotta, per quanto di competenza, ai sensi della D.G.R. n. 64-7417/2014.

ITER ISTRUTTORIO

- Fase di controdeduzioni, richiesta di parere da parte del Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est con nota n. 1894/A1600A del 18/01/2018 (prot. ric. n. 3099/A1814B del 19/01/2018).
- Emissione Parere Unico di Direzione a prot. 9322/A1814B del 23/02/2018.
- Fase di controdeduzioni riadottate, richiesta di parere da parte del Settore Urbanistica Piemonte Orientale con nota n. 73836/A1600A del 15/06/2022 (prot. ric. n. 25215/A1814B del 15/06/2022).

DOCUMENTAZIONE TECNICA ESAMINATA

- Relazione geologico-tecnica integrativa
- Tav. 1: Carta geologica, geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale
- Tav. 2: Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni
- Tav. 3: Carta geoidrologica, del reticolato idrografico e delle opere di difesa idraulica censite
- Tav. 4: Carta dell'acclività
- Tav. 5: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica
- Tav. 1: Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande – Territorio

- Tav. 2: Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande – Capoluogo
- Tav. 3: Sviluppo delle aree urbanizzate ed urbanizzande – Frazioni
- Relazione geologica – Prescrizioni geologiche per le aree interessate da nuovi insediamenti edilizi residenziali e produttivi
- Norme tecniche di attuazione

PROCEDIMENTI ISTRUTTORI PREGRESSI

- Il Comune di Bassignana risulta dotato di PRGC vigente non adeguato al PAI e non ha effettuato la verifica di compatibilità PAI ai sensi della ex D.G.R. 31-3749 del 06/08/01.

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

- Consultazione delle informazioni geologiche residenti presso la presente struttura;
- verifica degli elaborati presentati in riferimento agli standard fissati dalla normativa vigente;
- verifica delle nuove aree di espansione urbanistica;
- verifica del recepimento delle osservazioni formulate con precedente Parere Unico di Direzione a prot. 9322/A1814B del 23/02/2018;
- sopralluogo tecnico.

CONCLUSIONI

Ai fini degli adempimenti di cui all'oggetto, per quanto attiene prettamente gli aspetti tecnici di competenza, l'istruttoria condotta ha permesso di verificare una sostanziale coerenza degli elaborati prodotti con gli standard regionali attualmente vigenti.

Pertanto si esprime parere positivo in merito all'approvazione della Variante per quanto attiene l'adeguamento del quadro del dissesto al PAI ed alla Direttiva Alluvioni (PGRA).

In ultimo si ricorda la necessità che l'Amministrazione Comunale, a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico e antecedentemente alla pubblicazione dello stesso sul BURP, provveda ad espletare le procedure esplicitate nella nota a prot. 5680 del 09/02/2022 emessa dalla Regione Piemonte ed indirizzata anche a tutti i comuni piemontesi, al fine di adempiere alle disposizioni della Deliberazione n. 6/2021 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po in tema di aggiornamento degli elaborati cartografici del PAI e della PGRA.

Il Responsabile del Settore
Ing. Roberto Crivelli

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 21 del D.lgs. 82/2005)

Referenti per quanto di competenza:
Davide Guazzotti
Patrizia Buzzi



Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po



ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n°161/2022

Parma, 27-12-2022

OGGETTO: ART. 68 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ART. 3 DELLA DELIBERAZIONE CIP N. 6 DEL 20 DICEMBRE 2021 E ART. 9 DELLA DELIBERAZIONE C. I. N. 4 DEL 17 DICEMBRE 2015 E S.M.I. APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO N. 4 DELL'ELABORATO N. 2 DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO (PAI-PO) E DELLE MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO IN REGIONE PIEMONTE: COMUNE DI BASSIGNANA (AL), COMUNE DI FUBINE (AL) E COMUNE DI BROSSO (TO)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito brevemente definita “*Direttiva Europea Alluvioni*” o “*DEA*”);
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e s. m. i.;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “*Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle*

risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016";

- il DL 16 luglio 2020, n. 76 (recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

- in particolare, il comma 3 dell'art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto DL n. 76/2020, il quale ha modificato l'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

VISTA, ALTRESÌ

- L. R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, recante *"Tutela ed uso del suolo"* e s.m.i.;

RICHIAMATI

- il *"Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po"* (di seguito anche brevemente definito *PAI-Po*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;

- in particolare, l'Allegato n. 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) dell'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del suddetto PAI-Po;

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante *"Presa d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari"*;

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015, di adozione del *"Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano"* relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (di seguito anche brevemente definito *PGRA* o *PGRA 2015*), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;

- in particolare, l'art. 9 della suddetta Deliberazione C. I. n. 4/2015, come successivamente integrato dall'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016;

- la Variante al *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po* adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018 recante, tra l'altro, integrazioni all'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI finalizzate al coordinamento tra il PAI ed il PGRA del Distretto idrografico del fiume Po, in conformità all'art. 7, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 49/2010;

- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante *"Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010"*;

- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 del 20 dicembre 2019, recante *"Adempimenti conseguenti all'adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019"*;

- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 131 del 31 marzo 2021, recante *"Approvazione di aggiornamenti cartografici delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione, pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019. Ripubblicazione di alcune Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione ed avvio di una ulteriore fase di partecipazione attiva degli interessati rispetto ad esse"*;

- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 20 dicembre 2021, recante "

II° ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I° aggiornamento – Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006”” (successivamente approvato con DPCM 1° dicembre 2022);

- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20 dicembre 2021, recante « *Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione di un «Progetto di Variante al “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell’Elaborato 7, recante “Norme di Attuazione”. Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 e conferimento di delega al Segretario Generale per l’adozione di un Regolamento recante “Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali”*»;
- in particolare, l’articolo 3 (*Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell’approvazione definitiva della Variante alle NA*) della suddetta Deliberazione CIP n. 6/2021;

RICHIAMATA, INOLTRE

- la DGR Piemonte n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021, recante “*Disposizioni sull’espressione dell’intesa regionale, di cui al comma 4bis dell’articolo 68 del D. Lgs 152/2006, riguardante modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio dell’assetto idrogeologico dell’Autorità’ di bacino distrettuale del fiume Po, in seno alla Conferenza operativa della medesima Autorità’*”;

RICHIAMATE, ALTRESÌ

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Bassignana (AL) n. 14 del 5 maggio 2022, recante “*Controdeduzioni alle osservazioni presentate e riadozione definitiva della Variante Strutturale n. 2 al PRGC (L.R. n. 56/77 e s.m.i.) vigente, ai sensi dell’art. 15, comma 15 della L.R. n. 56/77, a seguito di modifica degli elaborati geologici di compatibilità al PAI e conseguente adeguamento degli elaborati urbanistici*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Fubine (AL) n. 35 del 2 dicembre 2022, recante “*Approvazione del Progetto definitivo della Variante Strutturale al PRGC vigente*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Brosso (TO) n. 25 del 3 agosto 2022, recante “*Variante Strutturale al PRGI ai sensi art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 per l’adeguamento al Piano di Assetto idrogeologico (PAI). Approvazione del Progetto definitivo*”;
- la Nota della Regione Piemonte del 15 dicembre 2022 (ns. prot. n. 10157), recante “*Decreto n.76/2020 del 16.07.2020 (cd. Semplificazione) e della conseguente L.120/2020 dell’11.09.2020 di conversione: approvazione da parte di ADBPO delle modifiche ai piani stralcio relativi alla pericolosità idraulica e idrogeologica apportate dai PRG comunali: trasmissione documentazione*”;

PREMESSO CHE

- (***Aree in dissesto dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI Po relative all’ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna***) tra le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico individuate e classificate nell’ambito dell’Allegato n. 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) dell’Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) del “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico nazionale del fiume Po*” (stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. attualmente disciplinato dagli artt. 67 e 68 del medesimo Decreto legislativo: di seguito, *PAI-Po*) figurano, in particolare, le aree relative all’ambito territoriale costituito dai *versanti e dal reticolo idrografico di montagna*, in cui (come precisato dall’art. 6, comma 1, lett. c dell’Elaborato n. 7, (*Norme di Attuazione - o NA - del PAI-Po*) i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio

per la popolazione e i beni sono collegati alla dinamica torrentizia e dei versanti. Dette aree sono classificate in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici che le interessano, come individuati dall'art. 9, comma 1 delle NA del PAI-Po e sono sottoposte, tra l'altro, a disposizioni di carattere immediatamente vincolante stabilite dalle stesse NA contenenti limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico;

- ***(La procedura di aggiornamento dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po prevista dall'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI)*** in ossequio ai principi generali in materia di pianificazione di bacino (e, in particolare, del principio di sussidiarietà) le NA del PAI-Po hanno a suo tempo previsto una *procedura di aggiornamento* dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 che può essere promossa dai Comuni interessati da tale Elaborato di Piano, ammettendo l'idoneità delle delimitazioni relative alle aree in dissesto presenti nei loro territori - predisposte nel corso della procedura per la formazione e l'adozione dei rispettivi strumenti urbanistici generali o di loro varianti - ad aggiornare ed integrare le prescrizioni del PAI, nel rispetto di alcuni adempimenti particolari sanciti dallo stesso articolo 18 nonché dall'art. 1, comma 10 delle suddette NA;
- ***(Aree in dissesto presenti in alcuni Comuni della Regione Piemonte inclusi nell'ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna del PAI-Po)*** nell'ambito territoriale del PAI-Po costituito dai *versanti e dal reticolo idrografico di montagna* compreso nel territorio della Regione Piemonte fanno parte, tra l'altro, i Comuni di Bassignana (AL), Fubine (AL) e Brosso (TO), nel cui territorio sono presenti aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, alcune delle quali risultano già precedentemente individuate e classificate nell'ambito dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- ***(Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e PGRA relativi al primo ciclo sessennale di pianificazione)*** successivamente all'entrata in vigore del PAI-Po, l'ambito territoriale costituito dai *versanti e dal reticolo idrografico di montagna* (di cui fanno parte i Comuni menzionati al punto precedente) è stato poi oggetto delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* relative al primo ciclo sessennale di pianificazione distrettuale per la gestione del rischio di alluvioni, approvate (per le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro) con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, in adempimento degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale è stata recepita nel nostro Paese la Direttiva 2007/60/CE (o DEA). In conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 49/2010, sulla scorta delle suddette *Mappe* del 2013 è stato poi adottato, con Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015, il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* distrettuale per il ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (PGRA 2015, successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016), il quale, analogamente al PAI, costituisce uno stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006;
- ***(Contenuti e ambiti territoriali delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni)*** le *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* sono state articolate sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la loro ripartizione in ambiti territoriali. Sotto il profilo dei contenuti le *Mappe* si distinguono in *Mappe della pericolosità da alluvione* complessive (contenenti la delimitazione delle *aree allagabili* per i diversi scenari di pericolosità: aree P1, *interessate da alluvione rara*; aree P2, *interessate da alluvione poco frequente*; aree P3, *interessate da alluvione frequente*. Tali *Mappe* costituiscono quadro conoscitivo dei PAI), *Mappe del rischio di alluvioni* complessive (contenenti il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili distinto in 4 classi: R1, *rischio moderato o nullo*; R2, *rischio medio*; R3, *rischio elevato*; R4, *rischio molto elevato*) e *Mappe di pericolosità e rischio* (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) relative alle *aree a rischio potenziale significativo di alluvione* (*Areas of Potential Significant Flood Risk* o APSFR), destinate ad essere oggetto di relazione ed informazione (*reporting*) alla Commissione Europea a norma

dell'art. 13 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. Nelle *Mappe* l'individuazione delle aree allagabili è stata poi articolata nei seguenti ambiti territoriali: *Reticolo principale di pianura e di fondovalle* (RP); *Reticolo secondario collinare e montano* (RSCM); *Reticolo secondario di pianura* (RSP); *Aree costiere lacuali* (ACL); *Aree costiere marine* (ACM).

- **(Rapporto tra Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni e PAI-Po previgente)** in adempimento di quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 49/2010, le *Mappe* di cui al punto precedente sono state elaborate tenendo conto della preesistenza del PAI-Po, che già perseguiva finalità di tutela in buona misura analoghe a quelle dello stesso PGRA. In base, peraltro, a differenze metodologiche utilizzate per l'elaborazione dei due distinti stralci del Piano di bacino distrettuale (PAI e PGRA), nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sono state individuate anche aree che, a suo tempo, non erano state oggetto degli elaborati cartografici del PAI;

- **(Le nuove disposizioni delle NA del PAI-Po in tema di coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI)** in virtù della stretta connessione tra i contenuti del PAI e quelli del PGRA ed a mente della disposizione di cui all'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (che stabilisce la necessità di una interrelazione tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale) l'Autorità di bacino del Po ha ritenuto necessario adottare (con Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016) una *Variante* al PAI (successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018) finalizzata ad integrare le *Norme di Attuazione* di tale Piano con specifiche disposizioni per le aree interessate da delimitazione nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* del PGRA. Nell'ambito delle disposizioni introdotte dalla citata Variante alle NA del PAI figura, in particolare, l'art. 57 (recante "*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (Mappe PGRA). Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. n. 49/2010*") che stabilisce che gli elaborati cartografici rappresentati dalle *Mappe* del PGRA costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI, nonché quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni degli Elaborati del PAI stesso, anche con riguardo alla individuazione e classificazione delle aree in dissesto di cui all'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 di tale Piano;

- **(I problemi delle procedure di aggiornamento tempestivo delle Mappe distrettuali e degli Elaborati cartografici del PAI-Po)** uno dei problemi più rilevanti che l'Autorità di bacino si è trovata ad affrontare riguarda la necessità di garantire, nel modo più adeguato, congrue modalità di aggiornamento *tempestivo* degli Elaborati cartografici del PAI-Po e delle *Mappe PGRA* (per le quali il D. Lgs. n. 49/2010 prevede espressamente, in conformità alla DEA, solo *eventuali* aggiornamenti conseguenti ai riesami delle *Mappe* medesime che l'Autorità deve effettuare a cadenza sessennale, a norma dell'art. 12 di detto Decreto legislativo) in tutti i casi in cui occorresse procedere a modificare le une o le altre in conseguenza di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi programmati;

- **(Le procedure stabilite dall'Autorità di bacino del Po per assicurare l'aggiornamento tempestivo delle Mappe distrettuali e degli Elaborati cartografici del PAI-Po)** allo scopo di far fronte all'esigenza di cui al punto precedente, l'Autorità di bacino ha introdotto alcune disposizioni normative, volte ad integrare le disposizioni di legge in materia con la previsione di specifiche *procedure semplificate* per l'aggiornamento tempestivo degli Elaborati cartografici del PAI-Po e per gli aggiornamenti infrasessennali delle *Mappe PGRA* stabilendo, in particolare, all'art. 9 comma 5 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 (come successivamente integrato dall'art. 10 della Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016) che, fatte salve le modalità di riesame ed aggiornamento del PGRA stabilite dalla legge, "*al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento delle aree individuate nell'ambito delle "Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po" del PGRA, il Segretario Generale è delegato ad approvare con proprio Decreto, ogni qualvolta si renda necessario e previo parere del Comitato Tecnico* (attualmente: *Conferenza Operativa*), *le modifiche cartografiche alle perimetrazioni delle aree suddette, in relazione al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio, nonché in relazione allo stato di*

realizzazione delle opere programmate”. Per esigenze di coerenza con i principi generali in tema di pianificazione di bacino distrettuale, nel silenzio della norma sopra richiamata la stessa è stata interpretata nel senso che, anche in questo caso, dovessero essere comunque garantite adeguate modalità di partecipazione degli interessati (consistenti in adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica) come presupposto necessario dell’approvazione degli aggiornamenti infrasessennali delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* del PGRA da parte del Segretario Generale;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- **(La disciplina legislativa nazionale in materia di aggiornamenti dei PAI stabilita di commi 4bis e 4ter dell’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)** dopo la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla previgente legge 18 maggio 1989, n. 183 e l’istituzione definitiva delle Autorità di bacino distrettuali di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’art. 54 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha modificato l’art. 68 del citato D. Lgs. n. 152/2006 introducendovi i commi 4bis e 4ter, con il quali è stata stabilita una disciplina legislativa di livello nazionale per *“le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo”*. Tale disciplina prevede, in particolare, che detti aggiornamenti dei PAI siano approvati con atto del Segretario Generale previo parere della Conferenza Operativa e *“d’intesa con la Regione territorialmente competente”* ed inoltre che essi siano effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale *“e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”*;
- **(La Deliberazione CIP n. 6/2021, di modifica degli art. 1 e 18 delle NA del PAI Po)** a seguito dell’entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative questa Autorità, al fine di rendere conforme alle nuove disposizioni legislative la disciplina relativa all’aggiornamento delle aree in dissesto stabilita dagli artt. 1 e 18 delle NA del PAI Po ha quindi predisposto un *Progetto di Variante al PAI* contenente modifiche alle suddette disposizioni delle NA. Detto *Progetto di Variante al PAI* è stato poi adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 20 dicembre 2021, ai fini della procedura di adozione ed approvazione definitiva prevista dall’art. 68 del suddetto Decreto legislativo;
- **(La procedura transitoria per l’aggiornamento del PAI Po stabilita dall’art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021)** con la Deliberazione CIP n. 6/2021 sono anche state stabilite le *“Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more dell’approvazione definitiva della Variante alle NA”* contenute nell’articolo 3, al fine di dare immediato adempimento alle disposizioni di cui ai commi 4bis e 4ter dell’articolo 68 con riguardo all’ambito territoriale interessato dal suddetto PAI, nelle more dell’approvazione definitiva della *Variante al PAI* di cui al punto precedente. In particolare, oggetto di tale procedura transitoria sono *“tutte le proposte di aggiornamento degli Allegati 4 e 4.1 dell’Elaborato n. 2 del PAI predisposte dai Comuni nell’ambito della procedura di formazione ed adozione dei rispettivi strumenti urbanistici o di varianti agli strumenti urbanistici esistenti sulla base della verifica di compatibilità di cui al vigente art. 18, comma 3 delle NA del PAI Po successivamente al 17 luglio 2020”* (art. 3, comma 1 della Deliberazione CIP n. 6/2021);
- **(Descrizione della procedura transitoria di cui all’art. 3 della Deliberazione C. I. n. 6/2021)** la suddetta procedura dell’art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021 prevede, in particolare, che i Comuni interessati trasmettano alla Regione le proposte di aggiornamento degli allegati cartografici all’Elaborato n. 2 del PAI-Po unitamente alla verifica di compatibilità di cui al comma 3 dell’art. 18 NA e ad idonea documentazione comprovante lo svolgimento e le risultanze della fase di partecipazione in ordine alla proposta stessa in conformità a quanto stabilito dal citato comma 4ter

dell'articolo 68 (art. 3, comma 1). La Regione provvede a trasmettere la proposta del Comune e l'allegata documentazione, di cui al comma precedente, alla Segreteria tecnico operativa Autorità di bacino distrettuale, corredandola altresì con una propria relazione tecnico - istruttoria contenente una valutazione circa la proposta stessa (art. 3 comma 2). A norma del comma 3 del suddetto articolo 3 della Deliberazione CIP, la proposta comunale viene poi sottoposta alla Conferenza Operativa, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza e, quindi, l'Autorità acquisisce l'intesa regionale di cui al comma 4 *bis* dell'art. 68 (con riguardo alla Regione Piemonte, detta intesa viene espressa dai rappresentanti presso la CO in forza della delega ad essi conferita dalla Regione mediante la DGR n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021) e, sulla scorta dei documenti e dei pareri acquisiti il Segretario Generale approva con proprio Decreto gli aggiornamenti dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po proposti dai Comuni e dispone le modifiche cartografiche di detto Allegato conseguenti all'approvazione (art. 3, comma 4). Il comma 5 dispone che gli aggiornamenti così approvati entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di approvazione del Segretario Generale sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale. Il comma 6 aggiunge infine che con un solo Decreto del Segretario Generale possono essere approvati contestualmente più aggiornamenti dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po a seguito di un'istruttoria congiunta relativa a più proposte comunali;

ATTESO CHE

- ***(Possibilità di una contestuale approvazione di aggiornamenti del PAI-Po e delle Mappe del PGRA)*** a mente della necessità (sancita dall'art. 9 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i.) di assicurare il coordinamento tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 65 – 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si deve inoltre ritenere ammissibile, per questa Autorità, di procedere alla contestuale approvazione di aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 del PAI (in conformità con le disposizioni procedurali sopra illustrate) e delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (in conformità con l'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015) che interessano il territorio di un medesimo Comune con un unico Decreto del Segretario Generale;

CONSIDERATO CHE

- ***(Proposte di aggiornamento del PAI-Po e delle Mappe del PGRA formulate da alcuni Comuni piemontesi ai sensi dell'art. 18 NA e dell'art. 3 della Deliberazione CIP n. 6/2021)*** in conformità alle ricordate disposizioni dell'art. 18 delle NA del PAI – Po, nel corso della procedura per la formazione e l'adozione dei rispettivi strumenti urbanistici o di loro varianti i sopra menzionati Comuni di Bassignana (AL), Fubine (AL) e Brosso (TO) hanno proceduto ad aggiornare ed integrare le previsioni dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del suddetto PAI-Po relative al loro territorio, formulando (nell'ambito delle Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali in precedenza richiamate) proposte di aggiornamento di detto Allegato da sottoporre all'approvazione del Segretario Generale secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della citata Deliberazione CIP n. 6/2021. Nel corso delle suddette procedure urbanistiche, inoltre, i suddetti Comuni hanno altresì proceduto a formulare proposte di integrazione e modifica delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* relative ad aree allagabili presenti nei territori di rispettiva competenza, da sottoporre ad approvazione del Segretario Generale in conformità con l'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i.;

- ***(Natura delle proposte comunali di cui al punto precedente)*** nel loro complesso, le proposte comunali di aggiornamento delle perimetrazioni e/o classificazioni di aree individuate nell'ambito dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po e delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* di cui ai punti precedenti costituiscono *proposte di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale del fiume Po*, del quale il PAI e le Mappe del PGRA costituiscono stralci ai sensi dell'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i;

- ***(Espletamento degli adempimenti conseguenti alla formulazione delle proposte comunali di aggiornamento)*** le Deliberazioni dei Consigli Comunali contenenti le *proposte di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* di cui ai punti precedenti e la relativa documentazione

prevista dall'art.18 delle NA del PAI-Po sono state quindi inviate dai suddetti Comuni alla Regione Piemonte, la quale le ha a sua volta trasmesse alla Segreteria tecnico operativa di questa Autorità con Nota del 15 dicembre 2022 (ns. prot. n. 10157), corredando ciascuna proposta comunale con una scheda tecnica predisposta per la valutazione della conformità della proposta stessa alle finalità, agli obiettivi ed alle disposizioni del PAI ed ai requisiti stabiliti per l'aggiornamento delle *Mappe del PGRA* dall'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i. Nell'ambito di tali schede sono stati altresì forniti i dati relativi all'espletamento della fase di partecipazione degli interessati, avvenuta in adempimento delle previsioni della L. R. Piemonte n. 56/1977 e s.m.i. (come comprovato dalle suddette Deliberazioni dei Consigli Comunali) e in modo idoneo a garantire le adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica delle aree in dissesto di cui all'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 e delle aree allagabili di cui alle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni*, coerentemente a quanto previsto dal comma 4ter dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i.;

- ***(Classificazione come aree Fa di alcune aree caratterizzate da dissesto franoso individuate sul territorio del Comune di Brosso a seguito della Deliberazione CC n. 25/2022, ai fini dell'aggiornamento dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI)*** con specifico riferimento alle aree interessate da fenomeni di dissesto di versante (frane) individuate, con riguardo al proprio territorio, dal Comune di Brosso nell'ambito della *Variante Strutturale* al proprio PRGI approvata con la Deliberazione CC n. 25/2022, dall'esame degli elaborati trasmessi a questa Autorità risulta che alcune di esse (1 poligono areale, 2 poligoni puntuali e 2 poligoni lineari) sono state classificate dal Comune suddetto come "*Tipo Dissesto PAI n. d.*". Per poter procedere all'aggiornamento dell'Allegato n. 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI sussiste peraltro la necessità, per questa Autorità, di classificare dette aree secondo una delle tipologie utilizzate dal PAI in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 di tale Piano e indicati dall'art. 9, comma 1 delle NA. Al fine di assicurare l'attuazione del generale principio di precauzione (come espressamente stabilito dall'art. 301 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e come altresì sancito dalla disposizione di principio dell'art. 1, comma 7 delle stesse NA) questa Autorità reputa quindi necessario, in accordo con la Regione Piemonte, attribuire cautelativamente alle suddette aree n. d. del Comune di Brosso la classificazione più restrittiva tra quelle indicate dall'art. 9, comma 1 NA per le aree interessate da fenomeni franosi, vale a dire la classe "*Fa - aree interessate da frane attive con pericolosità molto elevata*"(con conseguente assoggettamento di tali aree alle disposizioni di vincolo stabilite dalle stesse NA per le aree così classificate) salva comunque la possibilità di successivi aggiornamenti conseguenti ad ulteriori approfondimenti, nel rispetto delle vigenti norme di legge;

ACQUISITI

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità circa gli aggiornamenti al PAI di cui al successivo articolo 1 del presente Decreto, ai sensi dell'art. 68 comma 4bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nella seduta del 20 dicembre 2022;
- l'intesa regionale, prescritta dal suddetto comma 4bis dell'art. 68, circa gli aggiornamenti al PAI di cui al punto precedente, espressa nel corso della medesima Conferenza Operativa del 13 ottobre 2022 dal rappresentante della Regione Piemonte, in base alla delega ad esso conferita dalla Regione stessa mediante la DGR n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021, richiamata in precedenza;

RITENUTO, PERTANTO, CHE

- sussistano ora i requisiti che rendono possibile procedere alla approvazione delle proposte di aggiornamento dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI- Po e delle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* trasmesse dalla Regione Piemonte con la citata Nota del 15 dicembre 2022 (ns. prot. n. 10157);

DATO ATTO CHE

- l'Ing Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla

fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- dei pareri resi ai sensi dell'art. 15 del vigente “*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

VISTO, INFINE

- il DPCM 14 luglio 2022, con il quale il dott. Alessandro Bratti è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Approvazione di aggiornamenti delle tavole cartografiche dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI-Po e delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni in Regione Piemonte)

1. Sono approvati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 68, commi 4bis e 4ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., gli aggiornamenti delle tavole cartografiche di cui all’Allegato 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) dell’Elaborato n. 2 (“*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*”) del PAI-Po e delle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni aggiornate per il II° ciclo sessennale di pianificazione* del PGRA corrispondenti alle proposte comunali trasmesse dalla Regione Piemonte a questa Autorità, come sinteticamente indicate all’Allegato 1 al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. I suddetti aggiornamenti hanno natura di *aggiornamenti del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* di cui all’art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la loro approvazione costituisce altresì adempimento dell’art. 7, comma 3, lett. a e dell’art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010.

ARTICOLO 2

(Pubblicazione del presente Decreto. Entrata in vigore)

1. Il presente Decreto, corredato dall’Allegato di cui al comma 1 del precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all’indirizzo https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_NAME=n1232263.
2. L’Autorità di bacino distrettuale provvede a trasmettere l’avviso dell’adozione del presente Decreto alla redazione del BUR della Regione Piemonte, ai fini della pubblicazione dell’avviso stesso.
3. La Regione Piemonte provvede a trasmettere copia del presente Decreto ai Sindaci dei Comuni interessati i quali, entro 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della copia del Decreto, sono tenuti a pubblicarlo con le modalità previste dalle vigenti norme di legge.
4. Gli aggiornamenti del *Piano di bacino distrettuale del fiume Po* approvati con il presente Decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto stesso sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, a norma del precedente comma 1.
5. A seguito della pubblicazione del presente Decreto a norma del precedente comma 1, la Segreteria tecnico operativa procederà all’aggiornamento delle cartografie di cui all’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI e delle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni*, adeguando dette cartografie di Piano alle risultanze delle verifiche di compatibilità predisposte dai Comuni a norma dell’art. 18, comma 3 delle NA del PAI e trasmesse dalla Regione Piemonte a questa Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Bratti)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00005431 del 16/01/2023

**Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale relativa alla Variante strutturale n. 2 al PRGC del comune di BASSIGNANA (AL)
DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006**

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 25- 2977 del 29.02.2016, accompagna l'approvazione del Piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La presente dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali e paesaggistiche, sviluppate nel Parere Motivato espresso con DD n. 542/A1605B/2022 dell'11.10.2022 dall'Organo Tecnico regionale, sulla base dei dati forniti dal Comune di Bassignana negli elaborati *Rapporto Ambientale, Piano di Monitoraggio, Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale elaborato per il procedimento di VAS e Norme tecniche di attuazione*, che riassumono le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto definitivo e illustrano le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione comunale.

Tali osservazioni sono state integralmente recepite nella relazione di controdeduzione redatta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

In relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica, si evidenzia che la variante ha avuto la sua prima adozione nel 2005 e relativamente agli aspetti di valutazione ambientale era stata soggetta al solo esperimento dell'art. 20 della L.R. 40/1998.

Successivamente all'adozione definitiva della variante (avvenuta il 16.05.2019 con D.C.C. n. 14), si è dovuto tenere conto di quanto previsto dalla Sentenza di Stato n. 064338/2019 (pubblicata il 26.09.2019), inerente le procedure di VAS. In particolare la sentenza, tenuto conto delle modifiche apportate ai procedimenti di VAS dal D.Lgs. 4/2008, ha interpretato come "...unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale la data di approvazione ..." del piano "...affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvengano nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive".

Nel ritenere pertanto non sufficienti le analisi ambientali che accompagnavano la variante (di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998) si è ritenuta necessaria la redazione e pubblicazione del Rapporto Ambientale (di seguito RA) e della documentazione ad esso connessa (Dichiarazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi e Piano di Monitoraggio).

Nella stesura del RA si è tenuto conto del contributo di A.R.P.A. Piemonte, Parco Fluviale del Po vercellese-alessandrino, Provincia di Alessandria, consultati come Soggetti con competenze ambientali.

Nel seguito si richiamano i pareri rilasciati dai suddetti SCA:

- Parco fluviale del Povercellese-alessandrino: D.D. n.94/2004 del 18/04/2004 e Comunicazione U. 0001314 del 25.05.2018;
- ARPA Piemonte: Settore S.C. 16 Prevenzione del Rischio Geologico di Alessandria parere del 15.02.07 e pareri 06.11.06 e 26.02.2018 ex Settore Decentrato OO.PP. e Difesa di Assetto Idrogeologico di Alessandria;
- Provincia di Alessandria: Deliberazione G.P. n. 734 del 30.12.2003;
- Regione Piemonte: comunicazione prot. n.8810/19.09.PPU e comunicazione prot. 1/19911/A16.00.

Al riguardo è utile richiamare quanto contenuto nella *Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale elaborato per il procedimento di VAS* nella quale viene dichiarato che *“Le richieste sopra esposte sono state tutte recepite, da parte dell’Amministrazione Comunale, attraverso la variazione ed integrazione dell’impianto normativo e cartografico degli elaborati di variante. Sono state inoltre stralciate le aree di nuovo impianto e la strada di previsione che comportavano “problematiche ambientali”.*

Il progetto di Variante è quindi stato adottato nella versione definitiva con DCC n. 14 del 05.05.2022 e successivamente il Comune ha provveduto all’invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 18.05.2022.

L’Organo tecnico regionale ha espresso il Parere Motivato con determina dirigenziale n. 542/A1605B/2022 dell’11.10.2022, ritenendo che si sarebbero dovute risolvere alcune criticità ambientali e si sarebbero dovuti migliorare i profili di sostenibilità ambientale della Variante medesima, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al Parere Motivato stesso.

Tale contributo aveva posto l’attenzione su aspetti inerenti il Piano di Monitoraggio e l’affinamento delle Norme tecniche di attuazione, con particolare riferimento alle opere di mitigazione e compensazione ambientale.

Nella fase di approvazione del Piano, sono state introdotte d’ufficio le modifiche richieste con il sopraccitato Parere Motivato, puntualmente descritte nell’Allegato A alla deliberazione di approvazione del Piano.

Il Dirigente del Settore
ing. Salvatore Scifo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il Funzionario istruttore:
arch. Alessandro Mastella